REGOLAMENTO (CEE) N. 41/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1991

che proroga misure di sorveglianza a posteriori sulle importazioni, nella Comunità, di calzature originarie di tutti i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3156/90 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visti il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86 [4], e il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1409/86 [6], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previe consultazioni nell'ambito dei comitati di cui all'articolo 5 dei suddetti regolamenti;

considerando che, con la decisione 78/560/CEE [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2854/79 [8], la Commissione ha istituito un controllo a posteriori sulle importazioni nella Comunità di calzature di cui ai codici NC da 6401 10 a 6405 90; che, con il regolamento (CEE) n. 274/90 della Commissione [9], il periodo di validità di detta decisione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1990; che sussistono i motivi che hanno indotto la Commissione a prendere questa misura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 274/90, la data « 31 dicembre 1990 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1991 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1991.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 5.
[3] GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
[4] GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
[5] GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
[6] GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 25.
[7] GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.
[8] GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.
[9] GU n. L 30 dell'1. 2. 1990, pag. 54.